

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N.36

"I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso".

**Art. 1
(Ambito di operatività)**

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento, l'assunzione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in tenure track (RTT) ex art. 24, L. 240/2010, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005).
2. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.

**Art. 2
(Tipologia contrattuale)**

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT) ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

**Art. 3
(Determinazione del fabbisogno)**

1. Nell'ambito della propria funzione di definizione della programmazione finanziaria e del personale, il Consiglio di Amministrazione delibera il numero dei posti da destinare ai Dipartimenti per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 2, ferma restando la facoltà dei Dipartimenti di proporre l'istituzione di posti di ricercatori in tenure track a valere sulle risorse loro assegnate vincolando le risorse necessarie alla eventuale presa di servizio come professore associato. A tal proposito, nell'ambito della programmazione triennale, l'Università di Foggia vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all'articolo 2, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università di Foggia.
2. Nel rispetto della programmazione di cui al precedente comma 1, previo parere del Senato

Accademico che determina i criteri generali per l'attribuzione e sulla base di Piani di sviluppo dei Dipartimenti, il CdA delibera l'attribuzione ai Dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari dei posti di ricercatore a tempo determinato.

3. In coerenza con la programmazione, di cui al precedente comma 1, e con la programmazione didattica della struttura interessata, il Consiglio di Dipartimento individua le esigenze di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che richiedono la costituzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 e delibera la proposta istituzione del posto e di indicazione della procedura di reclutamento.
4. Nei casi di finanziamento destinato da soggetti esterni, a termini dell'art. 18, co. 3, della L. n. 240/2010 e dell'art. 5, co. 5, lett. a), del D. Lgs. n. 49/2012, a uno specifico Dipartimento il Consiglio di Dipartimento verifica le esigenze di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che richiedono la costituzione dei rapporti di lavoro, di cui all'art. 2, coerentemente con la programmazione didattica della struttura interessata, e delibera la proposta di istituzione del posto e indicazione della procedura di reclutamento, previa verifica dell'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi con il soggetto finanziatore.
5. La proposta, di cui ai precedenti commi 3 e 4, è sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio nei casi di cui al precedente comma 4.
6. Le proposte debbono indicare:
 - a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'indicazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgersi;
 - c) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, nonché l'impegno orario dell'attività di ricerca e delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, compreso lo svolgimento di attività di natura assistenziale se necessario, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca;
 - d) in relazione alla tipologia contrattuale prevista e al regime d'impegno richiesto, la somma destinata al finanziamento del compenso e degli oneri accessori, nonché la relativa copertura finanziaria;
 - e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dodici;
 - f) l'eventuale specificazione di una lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze didattiche dei Corsi di studio;
 - g) nell'ipotesi di un'eventuale specificazione, il profilo didattico, scientifico e assistenziale è quello della declaratoria del settore concorsuale relativo al posto da ricoprire, profilo definito dal Decreto Ministeriale di determinazione dei macrosettori e dei settori concorsuali vigente al momento della formulazione della richiesta di copertura del posto da parte del Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 (Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse derivanti dalla programmazione, di cui all'art. 3, ovvero da fondi messi a disposizione da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali stipulati a termini dell'art. 18, co. 3, della L. n. 240/2010 e dell'art. 5, co. 5, lett. a), del D. Lgs. n. 49/2012, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università, di durata quindicennale.
2. L'obbligazione assunta nei confronti dell'Università dal finanziatore deve essere garantita, di norma, mediante produzione di idonea garanzia fidejussoria.
3. Si può prescindere dalla fidejussione nei seguenti casi:
 - a) specifiche disposizioni normative (es., leggi regionali), da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;

- b) indiscusse doti di onorabilità del soggetto finanziatore, il cui possesso dovrà essere documentato mediante la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, di apposita dichiarazione resa secondo il modello allegato al presente Regolamento.
4. Alla Commissione Bilancio è attribuito il compito di svolgere una preventiva attività di controllo tecnico sul contenuto della fidejussione e sull'impresa finanziatrice, nel caso di fondi erogati da impresa privata.
5. A tal fine, la proposta di convenzione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla polizza fidejussoria, dalla seguente documentazione inerente all'impresa stessa:
- bilanci degli ultimi tre esercizi;
 - DURC;
 - statuto sociale.

Art. 5 (Procedura di selezione)

1. Il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, la procedura di reclutamento.
2. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La procedura è pubblicizzata, altresì, sui siti del MUR e dell'Unione europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi.
3. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante procedure pubbliche di selezione che prevedono la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a sei, la Commissione ammetterà alla discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, ai sensi del successivo art. 8, commi 5 e 6, del presente regolamento.
Il bando esplicita i requisiti di ammissione alla selezione e contiene in forma sintetica: a) il regime di impiego (a tempo pieno o definito); b) l'oggetto del contratto; c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso; d) le ore di didattica frontale previste con le relative modalità di svolgimento; e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; f) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento; g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici; h) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale; i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; j) il trattamento economico e previdenziale; k) il dipartimento di afferenza; l) la sede prevalente di lavoro; m) la modalità di selezione; n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dal successivo comma 7; o) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione; p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
5. Il bando prevede i casi di esclusione del candidato nell'ipotesi di carenza della documentazione essenziale ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice:
6. Il bando non può prevedere esami scritti o orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da indicare specificatamente.
7. La domanda di ammissione va presentata in modalità telematica secondo quanto indicato nel bando di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito dell'Ateneo.

Art. 6

(Requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
3. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Non possono altresì partecipare i Componenti stessi del Consiglio di Amministrazione. Gli uffici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande procedono a un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Foggia e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
6. L'assenza delle condizioni che determinano l'esclusione dovrà essere autocertificata nella domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
7. In presenza dei motivi che ne costituiscono il presupposto ai sensi dei commi precedenti, l'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto rettorale e comunicata all'interessato.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare, se indicato dal Dipartimento, ovvero nel settore concorsuale oggetto del bando oppure nel macro settore concorsuale /gruppo scientifico disciplinare (ex art. 14, co. 6 bis, della L. 29 giugno 2022, n. 79). Di norma e ove possibile, nella Commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere.
2. I componenti della Commissione devono essere inseriti nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, L. 240/2010, ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica necessari per l'inserimento nelle liste entro la data di indizione della procedura selettiva. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario renderà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti alla suddetta data, facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MUR. L'Università potrà verificare, anche d'ufficio, il possesso dei predetti requisiti. In caso di professori di II fascia gli stessi devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
3. Il Dipartimento che ha richiesto il bando designa un professore di I o di II fascia come componente della Commissione giudicatrice, scegliendolo di norma tra i professori di I fascia e predispone una lista di quattro commissari scelti tra i professori ordinari appartenenti ad altri Atenei. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio verrà effettuato dal Rettore alla presenza di un Pro-Rettore o altro Professore e del suo esito sarà redatto apposito verbale.
4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L. 240/2010, nell'ultima tornata espletata.
5. Nel caso in cui tra i candidati alla procedura di reclutamento figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura

medesima, la nomina della commissione viene effettuata dal Senato accademico solo tra professori esterni all'Ateneo, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione scientifica di cui ai precedenti commi 1-bis, 2 e 3. Alla nomina della commissione da parte del Senato non partecipano il personale docente del Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura, il personale tecnico-amministrativo assegnato al medesimo Dipartimento e i rappresentanti degli studenti iscritti a uno dei corsi di studio attivati presso quest'ultimo.

6. La nomina della Commissione giudicatrice avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsiderazione dei componenti.
7. Ogni Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. I giorni ricadenti nel periodo dal 16 luglio al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio dell'anno immediatamente successivo non concorrono al computo del suddetto termine. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione stessa. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine improrogabile di sessanta giorni per la conclusione dei lavori.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
9. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Ciascun componente, all'atto di insediamento della Commissione e presa visione dell'elenco dei partecipanti, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale o attesterà che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., oppure indicherà la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con taluno dei candidati.
10. In questo caso il responsabile del procedimento invierà apposita comunicazione ai candidati indicante i rapporti dichiarati, con l'avvertenza che sono riaperti per ulteriori dieci giorni i termini per l'eventuale riconsiderazione.

Art. 8

(Attività della Commissione giudicatrice)

1. La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice. In occasione della discussione viene espletata anche l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, ove prevista dal bando.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione, tenuto conto della normativa vigente e prevedendo, quali criteri preferenziali il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore associato e una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo. Verifica, altresì, il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati e l'insussistenza delle preclusioni di cui all'art. 6, comma 4.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sei, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei medesimi, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, *lett. c)*, della L. 240/2010.
4. La Commissione giudicatrice comunica senza indugio le determinazioni, di cui al precedente comma 2, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.

6. La convocazione per la discussione dei titoli e della produzione scientifica presentati, sarà comunicata ai candidati, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web ed invio di apposita comunicazione alla casella di posta elettronica/PEC indicata da ciascun candidato nella domanda di partecipazione.
7. Al termine della discussione, sui titoli e sulle pubblicazioni presentate da ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio collegiale finale, che può essere unanime o a maggioranza.
8. I giudizi della Commissione giudicatrice avvengono a voto palese.
9. La Commissione, sulla base dei giudizi collegiali espressi, individua i candidati idonei.
10. Al termine dei lavori, la Commissione redige una relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi conseguiti da ciascun candidato ammesso alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9

(Accertamento della regolarità degli atti)

1. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei verbali della Commissione al responsabile del procedimento.
2. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. I verbali delle sedute successive a quella della valutazione preliminare sono pubblicati dopo la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura.
3. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo. Per i candidati ammessi alla selezione, la pubblicazione del predetto decreto rettorale ha valore di comunicazione.

Art. 10

(Chiamata)

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione degli idonei, di norma, entro trenta giorni dalla data del predetto decreto, con delibera motivata, propone la chiamata di uno dei candidati idonei, ovvero delibera espressamente di non procedere ad alcuna chiamata. La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti al Dipartimento.
2. Nel caso in cui tra gli idonei figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura medesima, alla discussione e alla votazione della proposta di chiamata non partecipa il coniuge o il convivente more uxorio dell'idoneo.
3. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare per il quale si è svolta la procedura.
4. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, *lett. b)*, della L. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
6. Nel caso in cui tra gli idonei figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso non partecipa alla discussione e alla votazione sulla

chiamata.

7. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronuncia sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

Art. 11

(Stipula del contratto individuale di lavoro)

1. A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata di cui al precedente art. 10, comma 2, l'idoneo chiamato è invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato.
2. Il contratto, da stipularsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, deve contenere:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, comma 6, *lett. b)*;
 - d) l'indicazione della retribuzione;
 - e) l'indicazione della struttura didattica e di ricerca di afferenza;
 - f) il settore concorsuale di riferimento;
 - g) l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato a partire dalla comunicazione alla controparte.
3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dall'idoneo chiamato e dal Rettore.

Art. 12

(Disciplina del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Foggia ed il vincitore della selezione bandita in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, della L. 240/2010, la titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.
3. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
4. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla L. 240/2010, quelle di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del d.P.R. 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Università, nonché quelle dello Statuto dell'Università di Foggia e dei Regolamenti attuativi, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi collegiali di Ateneo.
5. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Art. 13

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. L'attività di ricerca è prestata dal ricercatore presso il Dipartimento proponente.
2. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è prestata dal ricercatore all'interno di uno o più Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo indicati dal Dipartimento proponente. Tale attività dovrà rispettare l'impegno orario previsto ai successivi artt. 15 e 16. La presenza

in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo diversa determinazione delle strutture di afferenza.

3. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.
4. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente all'approvazione del Dipartimento.
5. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica e del registro delle lezioni costituisce causa di recesso dal contratto. Sul recesso delibera il Senato accademico.
6. Gli atti convenzionali in essere tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.
7. Il ricercatore è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalla Statuto e degli atti normativi interni.
8. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'osservanza del Codice etico dell'Università degli studi di Foggia.
9. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

Art. 14

(Durata e trattamento economico del contratto)

1. Il contratto di cui all'articolo 2, ha durata massima sessennale.
2. I contratti possono prevedere il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Per il regime d'impegno a tempo pieno, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. Per il regime d'impegno a tempo definito, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 200 ore.
5. In riferimento all'impegno didattico di cui ai precedenti commi 3 e 4, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale.
6. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010.
7. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 15

(Chiamata nel ruolo di Professore di II fascia)

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'interessato chiede al proprio Dipartimento di afferenza l'avvio della procedura di valutazione, entro il mese precedente alla delibera di programmazione ruoli della relativa tornata.
2. L'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.
3. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e in conformità a quanto definito dal decreto Ministeriale in cui vengono indicati i criteri di valutazione. In fase di valutazione si terrà conto anche dell'eventuale attività assistenziale svolta dai ricercatori. Dell'avvio della valutazione è dato avviso sul sito dell'Università di Foggia.
4. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento scelto dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione, almeno 7 sette giorni prima.

5. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio collegiale positivo o negativo sulla prova medesima e sugli ulteriori elementi valutati, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
6. Il Dipartimento con la delibera di programmazione ruoli della relativa tornata, chiede al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa, assicurando la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della valutazione. Inoltre in composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia, propone la Commissione valutatrice secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.
7. La Commissione è nominata con decreto rettorale.
8. I lavori della Commissione debbono concludersi entro sessanta giorni dal decreto di nomina.
9. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.
10. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti.
11. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

Art. 16
(Risoluzione del contratto)

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza del termine;
 - b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Art. 17
(Procedure riservate – Disciplina transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 2026, l'Università di Foggia riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente.
2. Fino al 31 dicembre 2026 su richiesta dell'RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - a. un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui all'art. 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - b. un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente.
3. Le relative procedure riservate si svolgono secondo le norme del presente regolamento. I bandi recheranno apposita dicitura sulla natura riservata della procedura.

Art. 18
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale e si applica alle procedure non ancora bandite alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.

2. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.
3. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 17, co. 2, della L. 240/2010, si continueranno ad applicare i criteri contenuti nel DM 344/2011.
4. Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento rimarranno visibili sul sito web di Ateneo per un periodo di un anno dalla data della loro pubblicazione. I provvedimenti relativi all'indizione della procedura, alla nomina della Commissione giudicatrice ed all'approvazione degli atti della procedura stessa sono pubblicati all'albo ufficiale, oltre che sul sito web dell'Ateneo.
5. Ai sensi dell'art. 24, co. 6, della L. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della medesima legge, sino al 31 dicembre 2024, la procedura di cui all'art. 15, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito la relativa l'abilitazione scientifica.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente.